

Regolamento della Commissione di ricorso per il settore del prestito di personale (CR)

1^a parte: Composizione e organizzazione

Articolo 1

¹ La CR è composta, ai sensi dell'articolo 39 CCL per il settore del prestito di personale e dell'articolo 19 cpv. 1 degli statuti APP da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori. Ogni membro della CR ha un supplente.

² Sia i rappresentanti dei datori di lavoro e delle lavoratrici e dei lavoratori nonché i loro supplenti sono eletti dall'Assemblea sociale (articolo 2 e articolo 19 cpv. 2 degli statuti APP).

³ Tutti i membri della CR come anche i loro supplenti non possono essere membri di un altro organo APP o appartenere a un segretariato APP.

Articolo 2

¹ La CR si autocostruisce ed elegge tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente in sua sostituzione. Nomina inoltre un'altra persona laureata in giurisprudenza, che non deve essere membro della CR, quale protocollista.

² Il presidente e il vicepresidente come anche i loro supplenti sono nominati a rotazione di 18 mesi. Se Swissstaffing nomina il presidente, i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori nominano vicepresidente e viceversa.

³ La CR designa i segretari giuridici, competenti per la preparazione dei ricorsi all'attenzione della Commissione di ricorso.

⁴ Le decisioni concernenti l'organizzazione interna e la costituzione della CR necessitano dell'approvazione di tre quarti della maggioranza.

Articolo 3

Nella sua attività giudiziaria la CR è indipendente dagli altri organi e dalle segreterie APP.

Articolo 4

La Commissione di ricorso presenta (annualmente) un rapporto delle attività o rapporto annuo all'Assemblea sociale.

2^a parte: Competenza e presentazione di ricorso

Articolo 5

In conformità all'articolo 39 CCL per il settore del prestito di personale e l'articolo 20 degli statuti APP, la Commissione di ricorso delibera in prima istanza in merito a ricorsi degli interessati contro:

- decisioni di assoggettamento;
- decisioni di constatazione;
- pene convenzionali;
- decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo;
- decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale;
- decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

Inoltre alla CR possono essere presentati ricorsi contro decisioni del Comitato, dei Segretariati nonché delle CPPR per l'applicazione concernenti l'applicazione e le richieste inerenti l'aggiornamento professionale.

Articolo 6

¹ Il ricorso deve essere presentato alla CR per iscritto entro 30 giorni. Deve comprendere una richiesta e una motivazione. Si devono allegare la decisione impugnata nonché eventuali mezzi probatori.

² Il termine del ricorso decorre dal giorno dopo la notifica della decisione impugnata. Se il termine cade su un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto, allora termina il giorno successivo. Le richieste alla CR devono essere presentate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso la CR o consegnate alla sua attenzione alla Posta Svizzera.

³ Il termine di ricorso come anche i termini fissati dalla CR sono sospesi:

- a.) dal settimo giorno precedente la Pasqua fino e compreso il settimo giorno dopo Pasqua;
- b.) dal 15 luglio fino e compreso il 15 agosto;
- c.) dal 18 dicembre fino e compreso il 2 gennaio

⁴ Nel caso di un invio postale raccomandato e non ritirato, la notificazione è considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione.

⁵ La procedura di ricorso si svolge nella lingua della decisione impugnata. Chi dirige il procedimento ricusa di principio la memoria di parte se questa non è formulata nella lingua del procedimento e invita la parte a voler inoltrare gli scritti nella lingua del procedimento, con la comminatoria che, in caso di mancato ossequio, non si entrerà nel merito dell'istanza.

Articolo 7

Con il ricorso si possono eccepire:

- a. le violazioni del diritto;
- b. l'accertamento errato o insufficiente dei fatti;
- c. l'inadeguatezza della disposizione contestata.

3ª parte: Svolgimento della procedura e poteri presidenziali

Articolo 8

¹ Il presidente esercita la presidenza nelle singole procedure di ricorso che può trasferire al vicepresidente.

² I segretari giuridici avviano, d'accordo con il presidente, i passi procedurali e lo scambio di memorie.

³ Inoltre i segretari giuridici redigono le richieste scritte all'attenzione della Commissione di ricorso e fungono da relatori durante le riunioni.

Articolo 9

¹ Se sono soddisfatti i requisiti procedurali e se il ricorso può essere ammesso, sarà data possibilità all'istanza precedente, con comunicazione alla parte ricorrente, di inoltrare risposta scritta. Può essere obbligata con la minaccia di conseguenze dell'omissione.

² I requisiti procedurali sono in particolare:

- a. la o il ricorrente ha un interesse degno di protezione;
- b. la Commissione di ricorso è competente per territorio e per materia;
- c. le parti possono essere parti e hanno la capacità di stare in giudizio;
- d. il fatto non è pendente altrove;
- e. il fatto non è stato ancora deciso con sentenza definitiva.

³ Se necessario è possibile ordinare un secondo scambio di memorie.

⁴ Lo scambio di memorie può avvenire per posta o per via elettronica. Se lo scambio di memorie avviene per via elettronica ciò deve essere comunicato alle parti.

⁵ I termini possono essere prorogati per al massimo 30 giorni. La richiesta scritta e motivata deve essere presentata al più tardi l'ultimo giorno del termine.

Articolo 10

Il presidente prende le necessarie decisioni ordinatorie del procedimento.

4ª parte: Convocazione, composizione e capacità decisionale

Articolo 11

¹ La Commissione di ricorso decide per principio durante le riunioni. Il presidente della CR convoca le riunioni in caso di necessità e d'accordo con gli altri membri della CR.

² Se necessario la decisione può avvenire anche in via circolare per via elettronica.

³ Il segretario redige un verbale di ogni riunione della CR, rettifica le decisioni e inoltre le loro copie ai membri della CR.

⁴ I membri della CR, il segretario nonché i segretari giuridici osservano il segreto professionale.

Articolo 12

¹ I membri hanno obbligo di voto.

² L'approvazione di un ricorso esige il consenso di una maggioranza di 3/4 dei membri della CR.

Articolo 13

¹ La CR può:

- a. confermare la decisione impugnata
- b. decidere di nuovo; o
- c. rimandare il fatto alla prima istanza per nuova decisione, se i fatti devono essere completati in parti essenziali.

² Le decisioni di ricorso devono essere motivate e sono comunicate per iscritto alla parte ricorrente, alla CPSP, alla competente Commissione Professionale Paritetica Regionale per il prestito di personale CPPR e ai segretariati dell'istanza precedente.

5ª parte: Indennità

Articolo 14

¹ I membri della CR ricevono un'indennità annuale forfettaria per l'ammontare della tariffa regolata all'articolo 24 del regolamento dell'APP per membri della CPSP.

² Per ogni riunione i singoli membri ricevono un'indennità di CHF 600.- (articolo 25 del regolamento dell'APP).

³ I membri della CR, nonché gli incaricati di compiti particolari ricevono il seguente indennizzo:

CHF 300.- per ogni mezza giornata

CHF 600.- per ogni giornata intera

⁴ Le spese di viaggio per le riunioni sono indennizzate con un forfait giornaliero di CHF 60.-.

⁵ I pasti sono indennizzati con un forfait giornaliero di CHF 50.-.

⁶ Sono inoltre indennizzate le spese telefoniche come anche altri esborsi, possibilmente dietro presentazione di giustificativi.

6ª parte: Disposizioni finali

Articolo 15

Il presente regolamento approvato dall'Assemblea sociale entra in vigore al 18 giugno 2015. Le successive modifiche sono state approvate dall'assemblea dei soci in data 23.06.2016 (terminologia) e 18.01.2017.